Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Martedì 21 febbraio** — **Numero 43**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 96 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1920-1921 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 11. Spese di ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	70.000 —
Cap. n. 12. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annuali, ecc.	140.000 —
Cap. n. 32. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, ecc.	2.500 —
	212,500 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento

per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 97 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello del lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1921-922 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata;

Cap. n. 11. Spese di ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	75.000 —
Cap. n. 12. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annuali, ecc.	100.000 —
	175.000 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 99 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-1921 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-921.

Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale	+	85.000 —
Cap. n. 6. Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed istituti dipendenti, ecc.	+	467.000 —
Cap. n. 10. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	+	28.600 —
Cap. n. 31. Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (RR. decreti 24 marzo 1895, n. 84), ecc.	+	10.150 —
Cap. n. 48. Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamento di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di Istituto nelle loro mansioni di ufficio, ecc.	+	25.000 —
Cap. n. 78. Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici, ecc.	+	99.000 —
Cap. n. 80. Assegni fissi ad Istituti di istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb, a favore del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	+	50.000 —
Cap. n. 149 Sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297, art 4, lett o). (Spesa ripartita)	+	446.000 —
Totale delle variazioni		1.210.750 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

DE NAVA.

Il ministro dell'istruzione pubblica

CORBINO.

Il numero 100 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per l'importo complessivo di L. 68.741.306,38 e le diminuzioni di stanziamento di L. 16.032.580 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nell'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nell'unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti:

lire 2.500.000 per spese varie per stampati elettorali;

lire 518.000 per acquisto di un fabbricato in Grosseto ad uso di carcere giudiziario;

lire 1.403.660,54 per saldo di spese residue riguardanti « spese generali » dell'esercizio 1920-921 e retro;

lire 193.000 per saldo di spese residue riguardanti la « sanità pubblica » dell'esercizio 1920-921 e retro;

lire 500.000 per la costruzione e l'impianto del vaccinogeno;

lire 309.606,30 per saldo di spese residue riguardanti « l'amministrazione delle carceri e dei riformatorii » dell'esercizio 1920-921 e retro.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÓ.

Tabella A.

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 2.	Spese per copiatura a cottimo	40.000 —
Cap. n. 8.	Consiglio di Stato - Assegni per spese di ufficio, ecc.	30.800 —
Cap. n. 12.	Spese pel servizio araldico, ecc.	6.670 —
Cap. n. 13.	Indennità di traslocamento agli impiegati, ecc.	90.000 —
Cap. n. 14.	Indennità di missione al personale, ecc.	430.000 —
Cap. n. 15	(modificata la denominazione). Telegrammi da spedirsi all'estero ed all'interno - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'*Agenzia Stefani* - Comunicazioni telefoniche interurbane	334.000 —
Cap. n. 17	(modificata la denominazione). Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi, al personale del corpo della R. guardia e ad agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica, degli archivi di Stato e della *Gazzetta ufficiale*, della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori - Premi agli agenti investigativi in ragione dell'efficacia delle prestazioni personali nel servizio attivo di polizia, giusta l'art. 12 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 261, nonchè a persone estranee all'Amministrazione	1.652.000 —
Cap. n. 18.	Sussidi ad impiegati, ecc.	2.000 —
Cap. n. 22.	Consigli e Commissioni - Spese relative	50.000 —
Cap. n. 23.	Spese casuali	107.003 60
Cap. n. 29.	Fitto di locali per gli archivi di Stato	8.000 —
Cap. n. 32.	Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	50.000 —
Cap. n. 34	(modificata la denominazione). Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116 — Spese eventuali d'ufficio per la Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno - Spese per la manutenzione ed esercizio delle automobili delle prefetture	315.000 —
Cap. n. 39.	Retribuzioni agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle Provincie, ecc.	13.000 —
Cap. n. 40	(modificata la denominazione). Sussidi diversi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	2.150.000 —
Cap. n. 40-*ter*	(di nuova istituzione). Sussidi alle istituzioni dei ciechi	500.000 —
Cap. n. 43.	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	150.000 —
Cap. n. 46.	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità, ecc.	5.000 —
Cap. n. 47.	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 50.	Fondo da erogarsi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, ecc.	200.000 —
Cap. n. 51.	Sussidi per favorire ed incoraggiare	

forme di prevenzione contro la tubercolosi, ecc.	[illegible] —
Cap. n. 55. Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	38.000 —
Cap. n. 58. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 59. Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico, ecc.	10.000 —
Cap. n. 60. Stabilimento termale di Acqui, ecc.	80.000 —
Cap. n. 61. Spese per stazioni sanitarie, ecc.	150.000 —
Cap. n. 62. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, ecc.	70.000 —
Cap. n. 68. Spesa per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini.	10.000 —
Cap. n. 71. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica e pei Reali carabinieri, ecc.	150.000 —
Cap. n. 72. Spesa per la scuola pratica di polizia, ecc.	20.000 —
Cap. n. 75. Spese di vitto per gli allievi della Regia guardia	2.500.000 —
Cap. n. 75-*bis* (di nuova istituzione). Viveri di riserva per il personale di truppa della Regia guardia	100.000 —
Cap. n. 77. Premi ad agenti della forza pubblica per arresti, ecc.	50.000 —
Cap. n. 79. Armamento per il corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza e del corpo degli agenti investigativi, ecc.	500.000 —
Cap. n. 80. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 81. Retribuzione e onorari per l'istruzione e servizio sanitario per le guardie.	100.000 —
Cap. n. 82 (modificata la denominazione). Spese di cura delle Regie guardie ed agenti investigativi per malattie contratte in servizio e spese per il detto personale inviato di ufficio in osservazione negli ospedali, nonchè per i funerali di Regie guardie, agenti e carabinieri che muoiono in servizio	—
Cap. n. 87 (modificata la denominazione). Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la R. guardia, Reali carabinieri e agenti investigativi, per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, della scuola allievi e per le colonie dei coatti - Acquisto e manutenzione di natanti ed accessori in servizio della pubblica sicurezza - Acquisto e manutenzione di mobili per gli uffici di questura, per quelli circondariali e per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza	900.000 —
Cap. n. 88 (modificata la denominazione). Casermaggio per guardie ed allievi guardie; per i Reali carabinieri ed agenti investigativi - Indennità di alloggio agli ufficiali, sottufficiali e appuntati dei Reali carabinieri ammogliati - Mantenimento delle guardie passate nelle compagnie di disciplina e nella reclusione militare	14.000.000 —
Cap. n. 89. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso degli uffici e del personale del Ministero, ecc.	[illegible] —
Cap. n. [illegible]. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	350.000 —
Cap. n. 94. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica, ecc.	1.500.000 —
Cap. n. 98. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari, ecc.	150.000 —
Cap. n. 99. Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia	150.000 —
Cap. n. 100. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri, ecc.	80.050 —
Cap. n. 103. Spese d'ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari, ecc.	207.000 —
Cap. n. 105. Spese di viaggio agli agenti carcerari e alle loro famiglie, ecc.	75.000 —
Cap. n. 106. Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee, ecc.	209.521 —
Cap. n. 107. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	2.700 —
Cap. n. 108. Spese pel mantenimento dei detenuti, ecc.	7.000.000 —
Cap. n. 109. Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, ecc.	3.500.000 —
Cap. n. 110. Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 112. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi ed utensili	120.000 —
Cap. n. 113. Servizio delle manifatture carcerarie - Provvista di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	1.500.000 —
Cap. n. 114. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti - Retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, ecc.	887.770 —
Cap. n. 117. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari	800.000 —
Cap. n. 118. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori - Lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotte d'acqua - Studio e compilazione dei progetti, ecc.	250.000 —
Cap. n. 146. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc.	2.962.647 28
Cap. n. 147. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	15.500.000 —
Cap. n. 168 (aggiunto). Spese varie per l'esecuzione della legge 10 maggio 1918, n. 634, che proroga la XXIV legislatura, e del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, relativo alla sospensione della rinnovazione integrale dei Consigli comunali e provinciali	900.000 —
Cap. n. 179-*bis* (aggiunto - modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione provinciale dell'esercizio 1919-920 e retro	144 50 —
Cap. n. 215 (aggiunto). Spese varie in dipendenza	

del terremoto del 13 gennaio 1915 (Decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 273) . . . 485.000 —

Totale delle nuove e maggiori assegnazioni 68.741.306 38

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 5. Ministero – Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale	62.580 —
Cap. n. 49. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	700.000 —
Cap. n. 73 (modificata la denominazione). Stipendi e paghe al personale del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza – Indennità d'alloggio, di servizio nella capitale, di cavallo e stalliere - Assegni di corpo e di corpo e carica - Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali; indennità di carica ai comandanti di stazione – Aumenti triennali di rafferma – Assegno al maestro direttore di banda – Provvista di medaglie al merito di servizio e compenso ai trombettieri – Indennità speciale agli ufficiali a norma dell'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894 – Soprassoldi di medaglie al valore	2.000.000 —
Cap. n. 78. Indennità di soggiorno ai funzionari e alle guardie destinati in località disagiate, di confine, isolate e malsane. . . .	70.000 —
Cap. n. 83. Equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati, ecc.	6.500.000 —
Cap. n. 86 (modificata la denominazione). Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri .	3.000.000 —
Cap. n. 101 (modificata la denominazione). Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari – Soprassoldi di medaglie al valore – Indennità di disagiata residenza di alloggio e di vestiario. (Decreto Ministeriale 26 giugno 1908, numero 40659.5; articolo 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649; e art. 94 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 150, e legge 5 dicembre 1920, n. 1708).	1.300.000 —
Cap. n. 153. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni o Consorzi per la esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, ecc.	1.400.000 —
Cap. n. 157. Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura, dei riformati dal servizio militare per tubercolosi, ecc.	1.000.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento.	16.032.580 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'interno
BONOMI.
Il ministro per il tesoro
DE NAVA.

Tabella B.

ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-1922.

Cap. n. 140. Spese varie per stampati elettorali	2.500.000 —
Cap. n. 157-v (di nuova istituzione). Acquisto di un fabbricato in Grosseto ad uso di carcere giudiziario	548.000 —
Cap. n. 169 (aggiunto). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti « Spese generali », dell'esercizio 1920-921 e retro.	1.403.660 54
Cap. n. 191 (aggiunto). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti la « Sanità pubblica », dell'esercizio 1920-1921 e retro	193.000 —
Cap. n. 195 (aggiunto) Spese per la costruzione e l'arredamento del vaccinogeno, ecc. . .	500.000 —
Cap. n. 205 (aggiunto). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, dell'esercizio 1920-921 e retro	309.606 30
Totale delle assegnazioni straordinarie . . .	5.454.266 84

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'interno
BONOMI.
Il ministro per il tesoro
DE NAVA.

Il numero 114 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerate le gravi difficoltà in cui si trovano gli Enti ospedalieri di far fronte ad improrogabili impegni, a causa della mancata riscossione di crediti di spedalità verso i Comuni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di porre in grado gli Ospedali, legalmente riconosciuti quali istituzioni pubbliche di beneficenza, di ovviare alla mancata riscossione di crediti di spedalità verso i Comuni, obbligati per legge o per convenzione, relativi ai ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, il ministro dell'interno è autorizzato a fare anticipazioni agli Ospedali stessi sino all'importo massimo di L. 125 milioni.

Il ministro del tesoro potrà attingere i mezzi necessari per tale spesa mediante emissione di buoni del tesoro quinquennali in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto 5 maggio 1916, n. 505.

Art. 2.

Per le anticipazioni di cui al precedente articolo sarà disposto con decreto del ministro del tesoro lo stanziamento di 100 milioni in apposito capitolo del

bilancio del Ministero dell'interno, stanziamento che, in caso di insufficienza, sarà elevato fino al suddetto importo massimo di lire 125 milioni.

Art. 3.

Il Comitato di erogazione, costituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica col decreto del ministro dell'interno 10 dicembre 1921 è incaricato di esaminare le istanze delle Amministrazioni ospedaliere ed esprimere parere in merito alla concessione di dette anticipazioni, che in nessun caso potranno eccedere l'ammontare dei crediti di spedalità certi e liquidi, tenendo anche conto delle condizioni finanziarie dei Comuni in confronto dei quali il tesoro dovrebbe ricuperare l'ammontare delle anticipazioni ai termini del seguente articolo. Le anticipazioni saranno disposte con decreti del ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Per l'esercizio della funzione di cui al presente decreto al Comitato sarà aggregato un funzionario della Direzione generale del tesoro da designarsi dal ministro del tesoro.

Art. 4.

In corrispondenza alle anticipazioni suddette e per un uguale importo s'intendono ceduti a favore del tesoro i crediti certi e liquidi degli Ospedali verso i Comuni del Regno per rimborso di spedalità.

A garanzia del pagamento delle somme cedute, le Amministrazioni comunali sono obbligate al rilascio, per un periodo che in niun caso potrà eccedere i cinque anni, di delegazioni sulla sovrimposta ed in deficienza di questa, su altro cespite di entrata comunale data in riscossione all'esattore delle Imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le singole delegazioni dovranno comprendere oltre la quota di ammortamento del capitale, l'importo degli interessi di mora a sistema scalare nella misura del 4 0[0.

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo precedente i Comuni, ove occorra, sono autorizzati ad aumentare la sovrimposta anche oltre i limiti consentiti dalle attuali disposizioni legislative. In caso di inadempienza da parte dei Comuni, sia per l'aumento della sovrimposta sia pel rilascio delle Delegazioni, provvederà la Giunta provinciale amministrativa ai termini degli articoli 219 e 220 testo unico 4 febbraio 1920, n. 148.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 89 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, che stabilisce il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato;

Visto il regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione, approvato col decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1720;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abrogato l'art. 9 del regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione, approvato con decreto Luogotenenziale in data 26 settembre 1918, n. 1720.

Per la liquidazione della pensione dovuta alle vedove e ai figli degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione si applicano le disposizioni che valgono per le vedove e per gli orfani degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli; RODINÒ.

Il numero 90 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udito il Comitato dei ministri di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze può affidare ad un agente delle imposte la reggenza del locale ufficio del registro e ad un ricevitore del registro la reggenza della locale agenzia delle imposte.

Art. 2.

Il ministro delle finanze può affidare ai funzionari amministrativi delle Intendenze di finanza la reggenza di uffici dipendenti dalla Direzione generale del registro e da quella delle imposte.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 121 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 agosto 1921, n. 1212, col quale è stata disposta nei territori annessi al Regno, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la pubblicazione e l'esecuzione, col 1° gennaio 1922, del regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori approvato con Regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260, con le modificazioni successive;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1921, col quale è prorogata al 1° aprile 1922 l'entrata in vigore nelle nuove Provincie del Regno del Codice penale, di procedura penale e delle altre leggi penali ivi pubblicate col Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata al 1° aprile 1922 l'esecuzione del regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, con le modificazioni successive, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 13 agosto 1921, n. 1212, che stabiliva il passaggio degli stabilimenti carcerari al Ministero dell'interno con la data di pubblicazione di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 127 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. Magistrale decreto 13 gennaio 1921, num. 50;

Vedute le richieste presentate dai ministri delle colonie, dell'interno, delle finanze e della guerra per ottenere un aumento nelle loro rispettive annuali dotazioni cavalleresche;

Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Cavalieri di gran croce n. tre (3).
Grandi ufficiali n. ventitre (23).
Commendatori n. settantasette (77).
Ufficiali n duecentoquarantadue (242).
Cavalieri n. seicentosessantatre (663).

Nell'Ordine della Corona d'Italia:

Cavalieri di gran croce n. ventuno (21).
Grandi ufficiali n. settantasette (77).
Commendatori n. cinquecentoventinove (529).
Ufficiali n. millecentocinquantuno (1151).
Cavalieri n. cinquemilaquindici (5015).

Il presidente del Consiglio dei ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione del numero di onorificenze stabilite dal presente articolo fra la Presidenza del Consiglio ed i varî Ministeri.

Non sono comprese in questo numero le concessioni

che fosse Nostra volontà di fare nella forma del Moto proprio, quelle relative ai Grandi ufficiali dello Stato, quelle fatte ai sudditi esteri ed ai funzionari dello Stato all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni dei Regi Magistrali decreti 3 dicembre 1885, n. 3367, e 3 gennaio 1889, n. 5890, concernenti la concessione delle decorazioni a cittadini italiani residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BOSELLI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.
(Ruolo combattente).

Tenenti.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Vasari Paolino, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 20 novembre 1918 nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria dal 1° dicembre 1921.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Merlino Evaristo, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 30 agosto 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria dal 1° dicembre 1921.

Con R. decreto del 4 dicembre 1921:

Prinzivalli Gaspare, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 29 ottobre 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria dal 16 dicembre 1921.

Arma del genio.

Tenenti.

Con R. decreto del 23 ottobre 1921:

Zoli cav. Giorgio, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 19 marzo 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 1° novembre 1921.

Di Gloria Ignazio, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 22 febbraio 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 1° novembre 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 17 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 80	Dinari	—
Londra	89 75	Corone jugoslave	—
Svizzera	400 50	Belgio	171 83
Spagna	324 —	Olanda	—
Berlino	10 27	Pesos oro	—
Vienna	0 65	Pesos carta	—
Praga	38 95	New York	20 55

Oro . . . . . . 396 58.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 26	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 90	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 18 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	179 95	Dinari	—
Londra	89 58	Corone jugoslave	—
Svizzera	399 25	Belgio	172 —
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	9 99	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	—	New York	20 58

Oro . . . . . . 395 55.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 31	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 17	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*